

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 31/12/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 210

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

OGGETTO: **Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016.**

SOMMARIO: *Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2016 e le attività correlate.*

Premessa

Con la presente circolare si comunica che l'Istituto ha provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2016.

Tali attività sono finalizzate:

- ad attribuire la rivalutazione per l'anno 2015, in misura definitiva, e per l'anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
- ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
- ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
- ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
- per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

Si illustra di seguito il dettaglio delle attività svolte in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2016.

1 Regole per la rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2015 e 2016

Ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici attribuita in base al meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b. nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di

- quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e. nella misura del 45 per cento, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d'importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, comprensivo quindi dell'indennità integrativa speciale.

2 Criteri di rivalutazione delle pensioni

La rivalutazione viene quantificata con i criteri di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che il calcolo della rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le pensioni erogate dall'INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VESO33, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l'Ente erogatore ha indicato l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.

Per i trattamenti degli Enti diversi da INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

3 Perequazione definitiva delle pensioni per l'anno 2015

Il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale -n. 280 del 1° dicembre 2015 (allegato 1), fissa nella misura dello 0,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2016.

3.1 Indice di rivalutazione definitivo delle pensioni, degli assegni e delle pensioni sociali per il 2015

Come di consueto, prima di procedere all'adeguamento delle pensioni per l'anno successivo, è stato effettuato il consolidamento degli importi spettanti a ciascun soggetto sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo per l'anno precedente.

Infatti, la rivalutazione dell'anno successivo viene effettuata sulla somma dei trattamenti spettanti al medesimo soggetto a dicembre dell'anno precedente, come determinata in base ai consueti criteri rammentati al precedente punto 2.

Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 280 del 2 dicembre 2014, aveva fissato nella misura dello 0,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno

2015.

L'art. 1 del citato decreto del 19 novembre 2015 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata nella misura dello 0,2 per cento dal 1° gennaio 2015.

La tabella sottostante riporta i coefficienti di rivalutazione per l'anno 2015, sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo:

dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	% di aumento	Importo trattamenti complessivi
1° gennaio 2015	Fino a 3 volte il TM	100	0,200 %	fino a € 1.502,64
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,79 garantiti 1.505,65
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	95	0,190 %	oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,32 garantiti 2.007,33
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	75	0,150 %	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40
	Fascia di Garanzia*	Importo garantito		oltre € 2.504,40 e fino a € 2.505,65 garantiti 2.508,16
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	50	0,100 %	oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28
	Fascia di Garanzia *	Importo garantito		oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,58 garantiti 3.008,29
	Oltre 6 volte il TM	-	0,090%	nessun tetto di importo

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Una volta rideterminato l'importo di pensione definitivo spettante a dicembre del 2015, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l'anno 2016.

3.2 Valore del trattamento minimo, degli assegni vitalizi delle pensioni e degli assegni sociali

Si riportano di seguito i valori definitivi del 2015, rammentando che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamento Minimo	Assegni Vitalizi	Pensioni Sociali	Assegni Sociali
1° gennaio 2015	501,89	286,09	369,26	448,07
Importi annui	6.524,57	3.719,17	4.800,38	5.824,91

3.3 Applicazione per il 2015 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)

Come già indicato al punto 3.2 della circolare 125/2015, per il 2015, a titolo di rivalutazione in applicazione della legge 109/2015, alla perequazione già riconosciuta in via provvisoria da gennaio 2015 è stata aggiunta una rivalutazione pari al 20% di quella attribuita negli anni 2012 e 2013.

Sulla scorta dell'indice definitivo di perequazione in argomento sono stati rideterminati gli aumenti spettanti, per l'anno 2015, in applicazione della legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale).

Si rammenta che per pensione si intende il cumulo di tutti i trattamenti che fanno capo allo stesso soggetto.

Pertanto, alle pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l'importo di pensione 2015 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all'importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.

3.4 Titolari di assegni vitalizi derivanti da uffici *elettivi*

L'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 65/2015, convertito in Legge n. 109/2015, ha stabilito che ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Pertanto la rivalutazione prevista dalle disposizioni citate non sono state applicate sulle pensioni i cui intestatari risultano titolari di un trattamento riferibile a cariche elettive.

Tali pensioni:

- se appartenenti all'assicurazione generale obbligatoria, sono state evidenziate in procedura GAPNE con il valore 1 nel campo GP1FREQ3;
- se appartenenti ai Fondi Speciali, sono state evidenziate con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; il campo CIDEMIN è stato compilato con il valore **171**. Si precisa che per tali categorie è stato posto in pagamento lo stesso importo del 2014, con il solo aggiornamento dell'importo dovuto alla perequazione definitiva del 2015;
- se appartenenti alle gestioni pubbliche e di spettacolo e sportivi professionisti, sono state poste in pagamento per l'anno 2016 con lo stesso importo previsionale dell'anno 2015;

3.5 Conguaglio delle differenze

In applicazione del valore definitivo sopra indicato, sono state calcolate le differenze corrisposte nel corso dell'anno 2015 sulla base del maggior indice di rivalutazione attribuito in via provvisoria.

L'art. 1, comma 288, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto la sospensione del recupero della predetta differenza di perequazione.

Si precisa che sono stati sospesi i soli debiti relativi al differenziale di perequazione, mentre i debiti ad altro titolo, relativi ad eventuali differenze di pensione per l'anno 2015, accertate durante le operazioni di rinnovo saranno trattenuti con le regole ordinarie.

In merito alle modalità operative, si chiarisce che l'operazione è stata effettuata eliminando i conguagli di perequazione dalle disposizioni di pagamento già impostate per l'invio agli Enti pagatori, con il conseguente ricalcolo dell'importo netto a pagare a favore del beneficiario.

Il recupero della differenza di perequazione era stato impostato in due rate mensili (gennaio e febbraio) se di importo superiore a 6,00 euro, e in unica soluzione sulla rata di gennaio se inferiore al predetto importo.

In particolare, per le pensioni delle gestioni private, sono stati espunti dalla cedola di gennaio:

- ilconguaglio di pensione a debito, imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore 525;
- ilconguaglio di pensione a debito, non imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore 527.

Nel caso in cui sulla stessa pensione, ovvero sullo stesso mandato unificato relativo a più pensioni delle gestioni private, fossero presenti entrambe le tipologie di conguaglio, è stato eliminato il solo conguaglio di tipo 525.

Nel caso di plurititolare con conguagli della stessa tipologia 525 o 527, sono stati eliminati i conguagli con lo stesso codice.

Pertanto, nei casi indicati, il differenziale di perequazione recuperato sulla mensilità di gennaio sarà restituito con la mensilità di febbraio

4 Perequazione per l'anno 2016

4.1 Perequazione delle pensioni, degli assegni vitalizi, degli assegni e delle pensioni sociali

L'art. 2 del decreto ministeriale di cui al paragrafo 3 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, i valori provvisori dell'anno 2016 sono identici a quelli definitivi dell'anno 2015 riportati al precedente paragrafo 3.2.

In assenza di rivalutazione per l'anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell'anno 2015.

4.2 Tabelle importi e limiti di reddito

In allegato 4 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.

4.3 Applicazione per il 2016 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)

Per le pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l'importo di pensione 2016 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 50% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all'importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.

Per le pensioni di gestione privata l'importo così determinato è stato memorizzato nel campo **GP1AV82E** e utilizzato per il calcolo del 2016.

Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti l'importo determinato con i criteri sopra esposti è stato memorizzato nella maschera "consultazione importi base" ed applicato per il calcolo del 2016.

Pertanto, pur in assenza di rivalutazione per l'anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà posto in pagamento un importo di pensione superiore e diverso da quello spettante in via definitiva a gennaio del 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell'anno 2015.

A partire dall'anno 2016 la somma attribuita a titolo di rivalutazione in applicazione della legge

109/2015 diventa parte integrante della pensione, e sarà quindi oggetto della rivalutazione complessivamente dovuta dal 2017.

5 Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge 127/2007, il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Pertanto, per gli anni 2015 e 2016 il limite di reddito personale per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari a euro 8.298,29 mentre il limite di reddito coniugale è pari a euro 14.123,20

Si ricorda che il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell'attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

6 Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Si forniscono gli importi, utilizzati in via definitiva per l'anno 2015 e in via provvisoria per il 2016, per l'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Fasce di importo	%	2015		2016	
		da	a	da	a
Fino a 14 volte il TM annuo	0	0,00	91.343,98	0,00	91.343,98
Da 14 a 20 volte il TM annuo	6	91.343,99	130.491,40	91.343,99	130.491,40
Da 20 a 30 volte il TM annuo	12	130.491,41	195.737,10	130.491,41	195.737,10
Oltre 30 volte il TM annuo	18	195.737,11		195.737,11	

Si rammenta che il contributo in oggetto è stato illustrato con il messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014.

7 Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

7.1 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l'anno 2015 e previsionale per l'anno 2016, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili,

ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. L'indice corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 - luglio 2014 (allegato 2) è risultato pari a -0,1.

L'indice in argomento è stato ricondotto a zero dall'art. 1, comma 287, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2015 e 2016, e i relativi limiti di reddito, sono riportati nell'allegato 2, tabella M.

7.2 Rivalutazione delle indennità INVCIV e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del **2,12** per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 - luglio 2014 (allegato 3).

Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.

Tale indice di rivalutazione si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7.3 Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall'art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell'indennità viene impostato per l'intero anno;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo pari a zero.
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l'intero anno.

7.4 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento

trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2016 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

7.5 Trasformazione delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili che compiono l'età prevista per l'assegno sociale.

L'art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L'adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2016 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

7.6 Prestazioni INVCIV soggette a revisione sanitaria

L'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell'anno 2016 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

8 Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33, VESO92)

Le prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027 - VOCRED, 028 - VOCOOP, 029 - VOESO, 198 - VESO33, e 199 - VESO92 sono state rinnovate per l'anno 2016 nella stessa misura stabilita alla decorrenza iniziale.

Per gli assegni in scadenza nel corso dell'anno è stato come di consueto determinato l'importo del rateo di tredicesima, se spettante, che verrà corrisposto unitamente all'ultima mensilità.

9 Gestione fiscale

L'art. 1, comma 290 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, un innalzamento dei limiti previsti per l'applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione.

L'attività di ricalcolo della tassazione sarà effettuata a livello centrale e sarà illustrata con comunicazione dedicata.

9.1 Consuntivazione fiscale e quantificazione delle ritenute erariali

La certificazione fiscale di tutte le somme corrisposte dall'INPS ai cittadini a qualunque titolo sono demandate alla Piattaforma fiscale, alla quale vengono trasmesse tutte le informazioni necessarie al calcolo dell'imponibile complessivo di ciascun soggetto e della relativa tassazione. Per le prestazioni fiscalmente imponibili, la Piattaforma fiscale ha quantificato:

- gli eventuali conguagli di IRPEF a debito o credito;
- gli importi delle addizionali a saldo, relativi all'anno 2015;
- l'importo dell'addizionale comunale dovuto a titolo di acconto 2016;
- il conguaglio del contributo di solidarietà, per le pensioni interessate dall'applicazione dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La consuntivazione fiscale descritta ha valore definitivo per i soli soggetti che non percepiscono dall'INPS, a titolo diverso da pensione, ulteriori somme. In tali casi, la certificazione e i conseguenti conguagli saranno rielaborati nel corso del mese di gennaio 2016. La certificazione fiscale sarà rielaborata anche per le pensioni intestate a soggetti residenti in regioni o comuni che deliberino, successivamente, la variazione delle aliquote addizionali.

Si segnala che a partire dal 2016, la rettifica delle certificazioni fiscali a consuntivo delle pensioni di tutte le gestioni potrà essere effettuata esclusivamente all'interno della Piattaforma Fiscale. La procedura sarà illustrata con messaggio dedicato.

9.2 Modalità di gestione dei conguagli trasmessi da Piattaforma Fiscale

9.2.1 Conguagli IRPEF a debito

Per i pensionati con importo annuo complessivo di pensione fino a 18.000 euro e conguagli di importo superiore a 100 euro sono state applicate le disposizioni che prevedono la rateazione in 11 mensilità, da gennaio a novembre (art. 38, c. 7, legge 122/2010).

Negli altri casi, il conguaglio fiscale a debito viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016 ed è registrato:

- sulle pensioni delle gestioni private con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro;
- sulle pensioni della gestione pubblica, con R1 nella sezione ritenute.
- per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti i conguagli IRPEF, nella maschera PNCTA1 con il codice DE51.

9.2.2 Conguagli IRPEF a credito

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2016 se di importo fino a 5 euro. I conguagli di importo superiore saranno corrisposti a seguito dell'elaborazione della certificazione unica 2016.

Le informazioni relative ai conguagli IRPEF a credito sono registrate:

- per le pensioni delle gestioni private con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- per le pensioni delle gestioni pubbliche, nella sezione assegni tassabili e non con codice

R1 e vengono corrisposti se d'importo fino a €

- per le pensioni delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice CE51 e sono corrisposti se d'importo fino a € 5,00.

9.2.3 Addizionali IRPEF

Le addizionali all'IRPEF a saldo, regionale e comunale, saranno trattenute in 11 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla mensilità di gennaio.

I conguagli sono registrati:

- per le pensioni delle gestioni private, con il codice 868 (add. regionale) e 869 (add. comunale) nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- per le pensioni delle gestioni pubbliche rispettivamente con i codici AD e AC nella sezione ritenute;
- per le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (add. regionale) e DE41 (add. comunale) e l'indicazione dell'importo complessivo del debito e della rata.

L'addizionale comunale in acconto 2016, sarà trattenuta in 9 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla mensilità di marzo e sarà registrata:

- per le pensioni delle gestioni private, con il codice 869 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.
- per le pensioni delle gestioni pubbliche, con il codice AB nella sezione ritenute.
- per le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice DE45 e l'indicazione dell'importo complessivo del debito e della rata.

9.2.4 Contributo di solidarietà (Legge 147/2013)

I conguagli di contributo di solidarietà a debito saranno trattenuti dalla mensilità di marzo a quella di novembre 2016.

Per le pensioni delle gestioni private i conguagli sono registrati nel segmento GP8:

- se a debito del pensionato, con codice 755 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.
- se a credito del pensionato, con codice 756 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti la trattenuta opera sul rateo di gennaio 2016 ed è riportata nella maschera PNCTA1

- se a debito del pensionato, con il codice DE7S e con l'indicazione dell'importo;
- se a credito del pensionato, con il codice CE65 e con l'indicazione dell'importo.

Per le pensioni delle gestioni pubbliche, i conguagli sono registrati:

- se a debito del pensionato, con codice ZY, nella sezione ritenute.
- se a credito del pensionato, con codice ZY, nella sezione assegni tassabili e non.

9.3 Residenti Canada e Brasile

Per i titolari di pensioni delle gestioni private residenti in Canada e Brasile è stata applicata a

consuntivo la tassazione relativa all'anno 2015, come stabilito dalle relative convenzioni, anche se risultava memorizzata in archivio l'informazione della detassazione .

A partire dalla mensilità di marzo 2016 sarà regolarmente applicata la tassazione su base mensile.

9.4 Conguagli Irpef a credito residenti a Campione d'Italia

Ai soggetti residenti a Campione d'Italia è stata applicata l'esenzione fiscale e sono state rimborsate le ritenute eventualmente effettuate.

9.5 Detrazioni per le famiglie numerose

Piattaforma Fiscale ha calcolato a "consuntivo" 2015 anche il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200,00 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

10 Pensioni delle gestioni private

10.1 Gestione fiscale a consuntivo 2015. Casistiche particolari

Per garantire la qualità delle informazioni, le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.

In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2015, l'imponibile annuo del 2015 è stato azzerato.

cab	descrizione
3300012	MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013	RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014	INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015	99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016	INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017	EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

Stante l'indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- M5 Assegno alimentare per figli
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, non è perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

10.3 Assegni ordinari di invalidità

Gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel 2016 vengono sospesi, e conseguentemente azzerati, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

A tal fine si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nell'anno 2016.

Requisiti per l'anno 2016		
Età anagrafica donne		Età anagrafica uomini
AGO e forme sostitutive ed esonerative	Autonome e gestione separata	AGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata
Categoria		
002, 005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083, 094	016, 019, 022, 074, 086, 089, 092	Tutte le categorie AOI
65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile.

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2016 gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio 2016 e novembre 2016 stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N.

10.4 Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare in scadenza nel 2016

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell'anno 2016, sono state rinnovate fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell'anno, sono state rinnovate per tutto l'anno e sono state localizzate all'ufficio pagatore di cassa sede 99999 - 3300004.

Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore **996** nel campo GP1CIDEMIN.

Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione.

Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Si rammenta che nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

10.5. Pensioni ai superstiti per cui nel 2016 rimane un solo contitolare

Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso dell'anno 2016 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al soggetto, dal mese in cui diventa l'unico contitolare, l'importo mensile in base alla percentuale spettante.

Dal momento in cui il soggetto resta unico contitolare, la misura della prestazione spettante deve essere determinata sulla base dei redditi posseduti dal titolare stesso.

Sono stati considerati i redditi memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.

In assenza della dichiarazione relativa a ulteriori redditi, è stata comunque garantita, se spettante, l'intera percentuale da attribuire in funzione della tipologia dell'unico contitolare rimasto.

Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore **997** nel campo GP1CIDEMIN

Le posizioni con casistica analoga già individuate per il 2015 e non ancora ricostituite dalla sedi sono state lavorate con il medesimo criterio descritto e codificate con il valore **999** nel campo GP1CIDEMIN.

Le casistiche descritte sono state inserite nella lista PENS0034 e dovranno essere ricostituite a cura delle sedi.

10.6 Pensioni ai superstiti senza contitolari vigenti nell'anno 2016

Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma senza contitolari vigenti nel 2016, sono state rinnovate con importo a zero

Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore **998** nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura delle sedi.

10.7 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

Da gennaio 2016, i trattamenti di famiglia non sono stati attribuiti ai titolari di pensione per i quali non risultino memorizzati in archivio i redditi necessari per la verifica del relativo diritto, successivi al 2011.

Per le pensioni delle gestioni private, le posizioni in argomento sono individuate con il valore **901** nel campo CIDEMIN.

Per tali casistiche, nel quarto byte del campo GP2KF11 dell'anno 2015 è stato memorizzato il valore 6 (rinuncia alla dichiarazione).

10.8 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2016 sono state poste in pagamento per l'anno 2015 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) ovvero **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l'elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2014 sono state contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2014 le pensioni contraddistinte con il codice **0** nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore **004** in GP1CIDEMIN.

Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

10.9 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2016 con importo pari a "zero" è ricavabile dal seguente percorso:

Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

10.10 Gestione fiscale per il 2016

Sulle pensioni complementari e integrative è stata attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.

La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull'ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

Per l'anno 2016 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2015.

10.11 Gestione dei conguagli

I conguagli impostati sulle mensilità di pensione di gennaio e febbraio possono originare da una fonte interna alle procedure pensioni, oppure da una fonte esterna, la Piattaforma Fiscale, come illustrato al punto 7 in merito alle attività di consuntivazione fiscale.

Relativamente al 2015, le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli:

- conguagli di pensione, deducibili e non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell'acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990, per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- conguagli per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214);
- conguagli sindacali a debito e credito del pensionato;

I conguagli generati e trasmessi da Piattaforma fiscale sono stati trattati al precedente punto 9.

Si illustra la codifica e la modalità di gestione dei conguagli impostata sulle cedole di gennaio e febbraio 2016, precisando che tutti i conguagli sono comunque consultabili nell'applicativo GAPNE con la funzione L, e GAPNEWEB.

10.11.1 Conguagli di pensione a credito del pensionato

Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l'aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED (2016) del database delle pensioni.

Sul segmento GP8 della cedola di gennaio 2016 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);
- l'importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell'estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E – Trattenute erariali competenza Anno Precedente.

Sul segmento GP3 dell'anno 2016 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (differenza

- imponibile IRPEF anni precedenti) con segno positivo;
- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM14E.

I conguagli di pensione non imponibili IRPEF, a credito del pensionato, determinati dal rinnovo vengono:

- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).

10.11.2 Conguagli per recupero richiesto dalla Sede

Il recupero da effettuare sui conguagli:

- può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile:
 - per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979 o per legge 45/1990
 - per un recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

Il recupero da effettuare sui conguagli, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno precedente il rinnovo, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2016.

10.11.3 Conguaglio di trattenuta sindacale a credito o debito del pensionato

A seguito del ricalcolo dell'imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l'anno 2015, è stato rideterminato anche l'importo annuo dovuto a titolo di contributo associativo, soltanto nel caso in cui la trattenuta sindacale sia ancora vigente.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono stati estratti unitamente alla rata di gennaio 2016 e registrati nel segmento GP8:

- se a debito del pensionato, con codice 323 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- se a credito del pensionato, con codice 322 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

10.11.4 Conguaglio contributo di solidarietà (legge 214/2011)

A seguito del ricalcolo dell'imponibile sulla base della perequazione definitiva dell'anno 2015, è stato rideterminato anche l'importo annuo eventualmente dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

- se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.
- se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

Per i conguagli a debito il recupero avviene in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

11 Pensioni delle gestioni pubbliche

11.1 Perequazione

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.502,64, sarà incrementato soltanto l'importo mensile della voce pensione mentre la misura dell'indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2015.

Tale situazione sarà individuata mediante l'apposizione del codice "6" nel campo "PQ" della maschera 020.

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2015 è pari a € 768,61 confermata anche per l'anno 2016; l'importo della stessa indennità annessa alla 13^a mensilità è determinato in € 748,61 per gli anni 2015 e 2016.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2015 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "D5".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell'art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "C7", "D1", "D2", "D3" e "D4".

Si conferma che anche per l'anno 2016, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2016 considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

11.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

Per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa INPDAP n.52 del 18 ottobre 2000, i criteri di corresponsione degli aumenti perequativi descritti trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

11.3 Gestione dei conguagli

Le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli relativi agli anni

2012/2015:

- conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a debito del pensionato;
- conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;

I conguagli di pensione a debito del pensionato, effettuati a titolo diverso dall'adeguamento della perequazione rispetto al 2015, vengono trattenuti sulla rata di gennaio in unica soluzione qualora d'importo inferiore al quinto del trattamento pensionistico complessivo, al netto delle ritenute IRPEF.

Nel caso in cui per lo stesso pensionato titolare di più prestazioni in carico presso la GDP risultino conguagli a debito e a credito viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi operato il recupero rateale del residuo debito.

Il conguaglio viene registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.

Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l'aliquota media memorizzata nel campo del database delle pensioni.

Il conguaglio viene registrato nella sezione assegni tassabili e non con codice DP.

12 Periodicità di pagamento delle pensioni

La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998.

I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all'euro.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.

L'importo del trattamento minimo a gennaio 2016 (con la perequazione provvisoria dello **0,0%**) è pari a euro **501,89**. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0378 da arrotondare a euro **10,00**, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2835 da arrotondare a euro **75,00**.

E' stato disposto il **pagamento annuale** nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di **10,00 euro**.

E' stato disposto il **pagamento semestrale** nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di **75,00 euro**.

E' stato disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

Si ricorda che non viene mai disposto il pagamento se l'importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di **3,00 euro**.

13 Comunicazioni

13.1 Titolari di pensioni e prestazioni

Con messaggio dedicato sarà comunicata la pubblicazione del modello ObisM per l'anno 2016. Tale documentazione viene rilasciata, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

13.2 Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni

Si rammenta che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all'INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all'estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.

13.3 Enti e casse professionali

Agli Enti e casse professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

Il Direttore Generale
Cioffi

Allegato n.1: Decreto 19 novembre 2015

Allegato n.2: Variazione percentuale indice FOI

Allegato n.3: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra 2016

Allegato n.4: Tabelle rinnovo 2016

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

DECRETO 19 novembre 2015

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. (15A08933) ([GU Serie Generale n.280 del 1-12-2015](#))

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 2 dicembre 2014) concernente: "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013";

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 2 novembre 2015, prot. n. 19085, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2013 ed il periodo gennaio - dicembre 2014 è risultata pari a + 0,2;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre 2015 è risultata pari a + 0,0, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,2, +0,2 e +0,3;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 e' determinata in misura pari a +0,2 dal 1° gennaio 2015.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti



Istituto Nazionale di Statistica

DIPARTIMENTO PER I CONTI NAZIONALI E LE STATISTICHE ECONOMICHE

Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni,
del commercio con l'estero e dei prezzi al consumo

Spett.le INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione centrale Assistenza ed Invalidità Civile
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

Prorocollo n. **17699** allegati

Risposta alla nota n. 3035 del 2/10/2015

Roma

09/10/2015

Oggetto: Variazione indice FOI senza tabacchi, periodo agosto 2014 - luglio 2015 rispetto ad agosto 2013 - luglio 2014.

In risposta alla nota Prot. 3035 del 2 ottobre 2015, si comunica che la variazione percentuale media dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, per il periodo agosto 2014 - luglio 2015 rispetto ad agosto 2013 - luglio 2014 è pari a -0,1.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giuseppe Alfredo Barbieri)



Istituto Nazionale di Statistica

Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche

Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale prestazioni
Area interventi sociali
Via Ciro il Grande n. 21
00144 Roma

Alla c.a. del Dott. Marco GHERSEVICH

Protocollo n.17429

Posta elettronica certificata:

dc.assistenzaedinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it

Posta elettronica istituzionale:

DC.AssistenzaInvaliditaCivile@inps.it

Risposta alla nota n. 3034 del 2.10.2015

Roma, 5 Ottobre 2015

Oggetto: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra anno 2016

Con riferimento alla Vostra richiesta, si comunica che la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75), tra il periodo Agosto 2014 - Luglio 2015 ed il periodo precedente Agosto 2013 - Luglio 2014 è risultata del

+ 2,12%

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Politi



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale delle Pensioni

Rinnovo 2016 - Tabelle

Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 0,0%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,0%
Indennità INVCIV 2,12%

Valori definitivi 2015 al 0,2%

INDICE

Importi delle pensioni per l'anno 2015 Valori definitivi	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	<u>A.1</u>	pag. 4
	Aumenti per costo vita	<u>A.2</u>	
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	<u>A3</u>	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	<u>A3bis</u>	
	Importo aggiuntivo	<u>A4</u>	
Importi delle pensioni per l'anno 2016 Valori previsionali	Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali	<u>B.1</u>	pag. 5
	Aumenti per costo vita	<u>B.2</u>	pag. 6
	Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000	<u>B.3</u>	
	Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002	<u>B.3bis</u>	pag. 7
	Importo aggiuntivo	<u>B.4</u>	
	Disposizioni legislative per aumenti costo vita	<u>B.5</u>	pag. 8
Importi dei trattamenti minimi delle pensioni di Fondi speciali (per l'anno 2015 – Valori previsionali per il 2016)	Fondo Clero	<u>C.1</u>	pag. 10
	Fondo Addetti Imposte di consumo	<u>C.2</u>	
	Fondo Dipendenti Aziende del Gas	<u>C.3</u>	
	Fondo Dipendenti Aziende Elettriche	<u>C.4</u>	
	Fondo Esattoriali	<u>C.5</u>	pag. 11
	Fondo Addetti Servizi di Trasporto	<u>C.6</u>	
	Fondo Telefonici	<u>C.7</u>	
	Fondo per il Personale di Volo	<u>C.8</u>	
Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni	Fondo lavoratori dipendenti	<u>D.1</u>	pag. 12
	Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	<u>D.2</u>	
	Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994	<u>D.3</u>	pag. 13
	Legge 385 del dicembre 2000	<u>D.4</u>	
Integrazione degli assegni di invalidità	Limiti di reddito annuo per il diritto all'integrazione	<u>E.1</u>	pag. 14
Pensioni di inabilità	Assegno di accompagnamento (Art.5 legge 222/84)	<u>E.2</u>	
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	<u>F.1</u>	pag. 15
	Importi dei limiti	<u>F.2</u>	
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario	Limiti di reddito	<u>G.1</u>	pag. 16
	Importi dei limiti	<u>G.2</u>	
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi	Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale.	<u>H.1</u>	pag. 17
	Importi e limiti di reddito per l'incremento della maggiorazione	<u>H.2</u>	pag. 18
Pensioni sociali – assegni sociali	Pensioni Sociali	<u>L.1</u>	pag. 19
	Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	<u>L.2</u>	
	Aumento della pensione sociale.	<u>L.3</u>	pag. 20
	Aumento degli assegni vitalizi.	<u>L.4</u>	pag. 21
	Assegni sociali	<u>L.5</u>	pag. 22
	Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.488/1999	<u>L.6</u>	
	Aumento dell'assegno sociale	<u>L.7</u>	pag. 23
	Maggiorazione dell'assegno sociale	<u>L.8</u>	pag. 24
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS	<u>L.9</u>	pag. 25
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS	<u>L.10</u>	
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /PS (ciechi civili)	<u>L.11</u>	pag. 26
	Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV /AS (ciechi civili)	<u>L.12</u>	

Pensioni ed indennità degli invalidi civili	Ciechi civili di fascia 6, 8	<u>M.1.1</u>	pag. 27
	Ciechi civili di fascia 7	<u>M.1.2</u>	
	Ciechi civili di fascia 9	<u>M.1.3</u>	
	Ciechi civili di fascia 10	<u>M.1.4</u>	
	Ciechi civili di fascia 11	<u>M.1.5</u>	pag. 28
	Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17	<u>M.1.6</u>	
	Ciechi civili di fascia 14	<u>M.1.7</u>	
	Ciechi civili di fascia 15, 18, 19	<u>M.1.8</u>	pag. 29
	Sordomuti di fascia 20, 21, 22	<u>M.2.1</u>	
	Sordomuti dai fascia 23,24,25	<u>M.2.2</u>	
	Sordomuti di fascia 26	<u>M.2.3</u>	pag. 30
	Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43	<u>M.3.1</u>	
	Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46	<u>M.3.2</u>	
	Invalidi civili di fascia 33	<u>M.3.3</u>	pag. 31
	Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45	<u>M.3.4</u>	
	Invalidi civili di fascia 47	<u>M.3.5</u>	
	Invalidi civili di fascia 46	<u>M.3.6</u>	pag. 32
	Talassemici	<u>M.3.7</u>	
	Aumento INVCIV infrasessantacinquenni	<u>M.4.1</u>	pag. 33
	Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.1</u>	pag. 34
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i sessantacinque	<u>M.5.2</u>	pag. 35
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e ciechi parziali ultrasessantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17)	<u>M.5.3</u>	pag. 36
	Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole PS	<u>M.5.4</u>	pag. 37
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni con regole AS	<u>M.5.5</u>	pag. 38	
Imposta sul reddito delle persone fisiche	Scaglioni annui d'imposta	<u>N.1</u>	pag. 39
	Scaglioni mensili d'imposta	<u>N.1A</u>	
	Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge	<u>N.2</u>	pag. 40
	Detrazione per il coniuge	<u>N.2A</u>	pag. 41
	Detrazione per redditi di pensione	<u>N.3</u>	pag. 42
	Detrazione per redditi di pensione (soggetti ultra75enni)	<u>N.3A</u>	pag. 43
	Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare)	<u>N.4</u>	pag. 44
	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. Complementare)	<u>N.4A</u>	pag. 45
	Detrazione per redditi diversi (quote scisse)	<u>N.5</u>	pag. 46
Fasce di retribuzione e reddito pensionabili	Anzianità maturate al 31 dicembre 1992	<u>O.1</u>	pag. 47
	Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993	<u>O.2</u>	
Massimale di retribuzione	Limiti di cui all'articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995	<u>R</u>	pag. 48
Minimale retributivo	Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche	<u>S</u>	
Pensioni ex-INPDAI	Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili	<u>T</u>	
Sistema Contributivo	Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia	<u>U</u>	pag. 49

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2015

Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2015	501,89	286,09	369,26	448,07
IMPORTI ANNUI	6.524,57	3.719,17	4.800,38	5.824,91

2 – AUMENTI PER COSTO VITA - (legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013)			
Dal 1° gennaio 2015:	Fino a 3 volte il TM	0,200 %	fino a € 1.502,64
	Fascia di Garanzia *		oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,79 garantiti 1.505,65
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	0,190 %	oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52
	Fascia di Garanzia *		oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,32 garantiti 2.007,33
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	0,150 %	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40
	Fascia di Garanzia*		oltre € 2.504,40 e fino a € 2.505,65 garantiti 2.508,16
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	0,100 %	oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28
	Fascia di Garanzia*		oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,58 garantiti 3.008,29
	Oltre 6 volte il TM	0,090%	nessun tetto di importo

*** Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.**

3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.686,01	Limite di importo – Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
9.796,60		19.593,21

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2016

Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2016	501,89	286,09	369,26	448,07
IMPORTI ANNUI	6.524,57	3.719,17	4.800,38	5.824,91

2 - AUMENTI PER COSTO VITA - (qualsiasi importo)		
Dal 1° gennaio 2016:	percentuale spettante	0,0 %

3 - TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2001:	444,52
IMPORTI ANNUI	5.778,76

3 bis - TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)	
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 2003:	472,36
IMPORTI ANNUI	6.140,68

4 - IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)		
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento
154,94	6.686,01	Limite di importo - Imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €
9.796,60		19.593,21

5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo"*.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *"Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento"*.
- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che *"Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.
- Il comma 25 dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: *" In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **per il biennio 2012 e 2013** è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue

L'articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che:

"Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.*

Tabella C

**PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER L'ANNO 2015
Valori provvisori per il 2016**

1 – Fondo Clero			
Decorrenza	Fondo Clero	Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n.579 e n.580 del 5 luglio 1961 e dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
1.1.2015	501,89	104,69	5,79
1.1.2016	501,89	104,69	5,79

2 – Fondo Addetti Imposte di consumo	
1.1.2015	445,77
1.1.2016	445,77

3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas	
Decorrenza	Importo
1.1.2015	501,89
1.1.2016	501,89

4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996	Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi
	Importo	
1.1.2015	552,05	501,89
1.1.2016	552,05	501,89

5 – Fondo Esattoriali	
Decorrenza	Importo
1.1.2015	349,64
1.1.2016	349,64

6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto	
Decorrenza	Importo
1.1.2015	501,89
1.1.2016	501,89

Segue Tabella C

7 – Fondo Telefonici			
Decorrenza	Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997	Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi	Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile
	Importo		
1.1.2015	715,03	501,89	500,55
1.1.2016	715,03	501,89	500,55

8 – Fondo per il Personale di Volo	
1.1.2015	501,89
1.1.2016	501,89

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2015	Oltre € 13.049,14	Fino a € 6.524,57	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14
2016	Oltre € 13.049,14	Fino a € 6.524,57	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2015	Oltre € 32.622,85	Fino a € 26.098,28	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85
2016	Oltre € 32.622,85	Fino a € 26.098,28	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2015	Oltre € 26.098,28	Fino a € 19.573,71	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
2016	Oltre € 26.098,28	Fino a € 19.573,71	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Segue Tabella D

4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1993		
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992		
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	Gestioni dei Lavoratori Autonomi	Dec. Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre 1939	Donne nate entro il 31 dicembre 1934	1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre 1934	Uomini nati entro il 31 dicembre 1929	
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al 30 giugno 1940	Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1935	Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1930	
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1940	Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 dicembre 1935	Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1930	

FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE

Fasce di reddito cumulato con il coniuge	Percentuale di integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	70%
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	40%

N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.

Anno	Fasce di reddito coniugale	Percentuale di integrazione
2015	da € 26.098,28 a € 32.622,85	70%
	da € 32.622,85 a € 39.147,42	40%
2016	da € 26.098,28 a € 32.622,85	70%
	da € 32.622,85 a € 39.147,42	40%

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D'INVALIDITA'
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2015	Oltre € 11.649,82	Oltre € 17.474,73
2016	Oltre € 11.649,82	Oltre € 17.474,73

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

Decorrenza	Importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
Euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99
1.7.2011	483,37
1.1.2012	510,83
1.7.2013	526,26

**CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2015	Fino a € 19.573,71	Nessuna
	oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25 per cento
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento
2016	Fino a € 19.573,71	Nessuna
	oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25 per cento
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento

**CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO**
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2015	Fino a € 26.098,28	Nessuna
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento
2016	Fino a € 26.098,28	Nessuna
	oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	25 per cento
	oltre € 32.622,85	50 per cento

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 60 anni	mensile	50.000	mensile		25,83	
	annuo	650.000	annuo		335,79	
Da 65 anni	mensile	160.000	mensile		82,64	
	annuo	2.080.000	annuo		1.074,32	
Da 70 anni	mensile	160.000				
	annuo	2.080.000				
Da 75 anni	mensile	180.000				
	annuo	2.340.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE						
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 						
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
2015	6.524,57	5.824,91	6.860,36	12.685,27	7.598,89	13.423,80
2016	6.524,57	5.824,91	6.860,36	12.685,27	7.598,89	13.423,80
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE						
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 						

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI**

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007**

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2015	6.524,57	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2016	6.524,57	5.824,91	8.298,29	14.123,20
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p style="text-align: center;">[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2015	ZERO	< 11.739,48	Zero	369,26
	> 4.800,38	qualunque	369,26	zero
	< 4.800,38	> 16.539,86	369,26	zero
	< 4.800,38	< 11.739,48	RP/13	
	< 4.800,38	> 11.739,48 e < 16.539,86	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*)	
2016	ZERO	< 11.739,48	Zero	369,26
	> 4.800,38	qualunque	369,26	zero
	< 4.800,38	> 16.539,86	369,26	zero
	< 4.800,38	< 11.739,48	RP/13	
	< 4.800,38	> 11.739,48 e < 16.539,86	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*)	

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pension e sociale
2015	ZERO	< 11.739,48	Zero	286,09
	> 3.719,17	qualunque	286,09	zero
	< 3.719,17	> 15.458,65	286,09	zero
	< 3.719,17	< 11.739,48	RP/13	
	< 3.719,17	11.739,48 e < 15.458,65	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*)	
2016	ZERO	< 11.739,48	Zero	286,09
	> 3.719,17	qualunque	286,09	zero
	< 3.719,17	> 15.458,65	286,09	zero
	< 3.719,17	< 11.739,48	RP/13	
	< 3.719,17	11.739,48 e < 15.458,65	RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2015		2016	
Da 65 anni	mensile	269,07	mensile	269,07
	annuo	3.497,91	annuo	3.497,91
Da 70 anni	mensile	269,07	mensile	269,07
	annuo	3.497,91	annuo	3.497,91
Da 75 anni	mensile	269,07	mensile	269,07
	annuo	3.497,91	annuo	3.497,91
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2015	4.800,38	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2016	4.800,38	5.824,91	8.298,29	14.123,20
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p style="text-align: center;">[A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000). 				

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2015	8.298,29	14.123,20	352,24 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
2016	8.298,29	14.123,20	352,24 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
NOTE			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO. ▪ PSO : Importo annuo della prestazione PSO. 			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della PSO, pari a € 3.719,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12.		
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91		
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della PSO, pari a € 3.719,17 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12.		
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2015	Zero	448,07	Zero	448,07
	> 5.824,91	Zero	> 11.649,82	Zero
	< 5.824,91	$(5.824,91 - RP) / 13$	< 11.649,82	$(11.649,82 - RC) / 13$
2016	Zero	448,07	Zero	448,07
	> 5.824,91	Zero	> 11.649,82	Zero
	< 5.824,91	$(5.824,91 - RP) / 13$	< 11.649,82	$(11.649,82 - RC) / 13$

6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2015	Zero	364,90	Zero	364,90
	> 4.743,70	Zero	> 10.568,61	Zero
	< 4.743,70	$(4.743,70 - RP) / 13$	< 10.568,61	$(10.568,61 - RC) / 13$
2016	Zero	364,90	Zero	364,90
	> 4.743,70	Zero	> 10.568,61	Zero
	< 4.743,70	$(4.743,70 - RP) / 13$	< 10.568,61	$(10.568,61 - RC) / 13$

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92		
	annuo	325.000	annuo	167,96		
Da 70 anni	mensile	25.000				
	annuo	325.000				
Da 75 anni	mensile	40.000				
	annuo	520.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 						
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale		
2015	5.824,91	6.524,57	5.992,87	12.517,44		
2016	5.824,91	6.524,57	5.992,87	12.517,44		
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE						
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 						

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2015		2016	
Da 65 anni	mensile	190,26	mensile	190,26
	annuo	2.473,38	annuo	2.473,38
Da 70 anni	mensile	190,26	mensile	190,26
	annuo	2.473,38	annuo	2.473,38
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2015	5.824,91	8.298,29	14.123,20	
2016	5.824,91	8.298,29	14.123,20	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2015	< 3.719,17	< 15.458,65	83,17
	> 3.719,17 e < 4.800,38	> 15.458,65 e < 16.539,86	(4.800,38 – A) / 13 oppure (16.539,86 – B) / 13
	> 4.800,38	Qualunque	0
2016	< 3.719,17	< 15.458,65	83,17
	> 3.719,17 e < 4.800,38	> 15.458,65 e < 16.539,86	(4.800,38 – A) / 13 oppure (16.539,86 – B) / 13
	> 4.800,38	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2015	< 4.743,70	< 10.568,61	83,17
	> 4.743,70 e < 5.824,91	> 10.568,61 e < 11.649,82	(5.824,91 – A) / 13 oppure (11.649,82 – B) / 13
	> 5.824,91	Qualunque	0
2016	< 4.743,70	< 10.568,61	83,17
	> 4.743,70 e < 5.824,91	> 10.568,61 e < 11.649,82	(5.824,91 – A) / 13 oppure (11.649,82 – B) / 13
	> 5.824,91	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2015	< 3.719,17	< 15.458,65	70,72	54,57
	> 3.719,17 e < 4.638,53	< 15.458,65	(4.638,53 - A) / 13	
	> 3.719,17 e < 4.638,53	> 15.458,65 e < 16.378,01	(4.638,53 - A) / 13 (*) (16.378,01 - B) / 13 (*)	
	> 4.638,53	> 16.378,01	0	
	> 4.638,53	> 16.378,01	0	
2016	< 3.719,17	< 15.458,65	70,72	54,57
	> 3.719,17 e < 4.638,53	< 15.458,65	(4.638,53 - A) / 13	
	> 3.719,17 e < 4.638,53	> 15.458,65 e < 16.378,01	(4.638,53 - A) / 13 (*) (16.378,01 - B) / 13 (*)	
	> 4.638,53	> 16.378,01	0	
	> 4.638,53	> 16.378,01	0	

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930)				
Anno	Solo Pensionato		Pensionato + Coniuge	
	Reddito annuo (A)	Importo mensile dell'aumento	Reddito annuo (B)	Importo mensile dell'aumento
2015	4.743,70	70,72	< 10.568,61	70,72
	> 4.743,70 e < 5.663,06	(5.663,06 - A) / 13	> 10.568,61 e < 11.487,97	(11.487,97 - B) / 13
	> 5.663,06	0	≥ 11.487,97	0
2016	4.743,70	70,72	< 10.568,61	70,72
	> 4.743,70 e < 5.663,06	(5.663,06 - A) / 13	> 10.568,61 e < 11.487,97	(11.487,97 - B) / 13
	> 5.663,06	0	≥ 11.487,97	0

PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

Tabella M.1

1 – CIECHI CIVILI

1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
06	ciechi assoluti , ricoverati, con sola pensione	
08	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	16.532,10	279,47
1.1.2016	16.532,10	279,47

2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
07	ciechi assoluti , non ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	16.532,10	302,23
1.1.2016	16.532,10	302,23

3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE		
Fascia	Tipologia	
09	ciechi parziali , ricoverati e non, con sola indennità speciale	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2015		203,15
1.1.2016		206,59

4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
10	ciechi assoluti , non ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento (*)
1.1.2015	16.532,10	302,23	880,70
1.1.2016	16.532,10	302,23	899,38

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M 1

5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
11	ciechi assoluti , ricoverati, con pensione ed indennità		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.2015	16.532,10	279,47	880,70
1.1.2016	16.532,10	279,47	899,38

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE			
Fascia	Tipologia		
12	ciechi parziali , non ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
13	ciechi parziali , ricoverati, con pensione ed indennità speciale		
16	ciechi parziali , minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale		
17	ciechi parziali , maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità speciale
1.1.2015	16.532,10	279,47	203,15
1.1.2016	16.532,10	279,47	206,59

(*) Nota bene l'indennità speciale è indipendente da redditi

7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA		
Fascia	Tipologia	
14	ipovedenti gravi (decimisti) , con solo assegno a vita	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	7.948,19	207,41
1.1.2016	7.948,19	207,41

8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
15	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento	
18	ciechi assoluti , minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento	
19	ciechi assoluti , maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2015		880,70
1.1.2016		899,38

2 - SORDOMUTI

1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE			
Fascia	Tipologia		
20	sordomuti , non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
21	sordomuti , ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione		
22	sordomuti , non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di comunicazione(*)
1.1.2015	16.532,10	279,47	252,20
1.1.2016	16.532,10	279,47	254,39

(*)Nota bene l'indennità di comunicazione è indipendente da redditi

2 - SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE		
Fascia	Tipologia	
23	sordomuti , minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
24	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25	
25	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	importo mensile
1.1.2015		252,20
1.1.2016		254,39

3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
26	sordomuti , maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	16.532,10	279,47
1.1.2016	16.532,10	279,47

3 – INVALIDI CIVILI

1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE		
Fascia	Tipologia	
30	invalidi totali , non ricoverati, con sola pensione	
31	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
32	invalidi totali , non ricoverati con altri redditi, con sola pensione	
39	invalidi totali , ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione	
43	invalidi totali , ricoverati, con sola pensione	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	16.532,10	279,47
1.1.2016	16.532,10	279,47

2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA		
Fascia	Tipologia	
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno	
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno	
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	4.800,38	279,47
1.1.2016	4.800,38	279,47

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
33	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
1.1.2015	16.532,10	279,47	507,49
1.1.2016	16.532,10	279,47	512,34

(*)Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

Segue Tabella M.3

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Fascia	Tipologia	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33- 41)	
41	invalidi totali , non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	indennità di accompagnamento
1.1.2015		507,49
1.1.2016		512,34

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA		
Fascia	Tipologia	
47	invalidi parziali , minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)	
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
1.1.2015	4.800,38	279,47
1.1.2016	4.800,38	279,47

6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	Tipologia		
46	invalidi parziali , con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile (**)	
		indennità di accompagnamento(*)	
1.1.2015	4.800,38	286,09	364,90
1.1.2016	4.800,38	286,09	364,90
			507,49
			512,34

(*) Nota bene: l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

(**) Nota bene: l'importo spettante è diverso se con regole PS o AS

7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448	
Fascia	Tipologia
70	Talassemia major (morbo di Cooley)
71	Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza	importo mensile(*)
1.1.2015	501,89
1.1.2016	501,89

(*) Nota bene l'importo in pagamento è indipendente da redditi

**AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)**

Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL' ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI			
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile aumento spettante
2015	5.959,20	12.483,77	10,33
2016	5.959,20	12.483,77	10,33
L'aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito			
€ 5.959,20	somma dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.483,77	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 del trattamento minimo pari a € 6.524,57.		
€ 5.959,20	somma dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.		
€ 12.483,77	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 del trattamento minimo pari a € 6.524,57.		

INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

1 - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) 				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2015	279,47	8.298,29	14.123,20	358,86 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2016	279,47	8.298,29	14.123,20	358,86 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			

2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2015	302,23	8.298,29	14.123,20	$\frac{336,10}{13} \times [A - (RP + INVCIV)]$ $\frac{336,10}{13} \times [B - (RF + RP + INVCIV)]$
2016	302,23	8.298,29	14.123,20	$\frac{336,10}{13} \times [A - (RP + INVCIV)]$ $\frac{336,10}{13} \times [B - (RF + RP + INVCIV)]$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			

3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2015	350,19	8.298,29	14.123,20	288,14 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
2016	350,19	8.298,29	14.123,20	288,14 [A - (RP+INVCIV)] / 13 [B - (RF+RP+INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			

4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2015	356,80	8.298,29	14.123,20	281,53 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2016	356,80	8.298,29	14.123,20	281,53 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			

5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	
2015	372,95	8.298,29	14.123,20	265,38 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
2016	372,95	8.298,29	14.123,20	265,38 [A - (RP + INVCIV)] / 13 [B - (RF + RP + INVCIV)] / 13
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. ▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'INVCIV. ▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. 				
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			
€ 8.298,29	somma dell'importo annuo 2015 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94.			
€ 14.123,20	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2015 dell'assegno sociale, pari a € 5.824,91			

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%	600,00
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%	3.680,00
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%	5.330,00
Oltre	75.000,00			43%	6.830,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	27%	50,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.583,33	38%	306,67
Oltre	4.583,33	Fino a	6.250,00	41%	444,17
Oltre	6.250,00			43%	569,17

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	950,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	1220,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 400,00 €	Nota 1
Se più di tre figli a carico	la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p><i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>		
<p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C</p> <p>Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €</p> <p>95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1))</p>		
<p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C</p>		

Segue Tabella N

2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2
<p>La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = \text{reddito} / 15.000$</p> <p>Calcolo della diminuzione della detrazione (A): $A = 110 * C$</p> <p>Calcolo della detrazione: $800 - A$</p>					
<p>Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$</p> <p>Calcolo della detrazione: $690,00 * C$</p>					

Segue Tabella N

DETRAZIONE PER REDDITI - Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 13 del TUIR (*Altre detrazioni*)

3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)				Detrazione annua	note
Reddito					
		Fino a	7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre	7.500,00	Fino a	15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
<p>La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota 1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.</p> <p>La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è umentata del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 470 * C$ Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C</p>					

Segue Tabella N

3A - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE <i>ultra75</i> (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	7.750,00	1.783,00	Nota 1
Oltre	7.750,00	Fino a	15.000,00	1.297,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.297,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
<p>La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota 1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.</p> <p>La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è umentata del prodotto tra 486 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.250$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 486 * C$ Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C</p>					

Segue Tabella N

4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	8.000,00	1.840,00	Nota 1
Oltre	8.000,00	Fino a	15.000,00	1.338,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.338,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
La detrazione è " rapportata al periodo di pensione " dell'anno. <i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i>					
<p>Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è umentata del prodotto tra 502 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 502 * C$ Calcolo della detrazione: 1.338,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: 1.338,00 * C</p>					

Segue Tabella N

4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all'art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)				
Reddito				Detrazione annua
Oltre	23.000,00	Fino a	24.000,00	10,00
Oltre	24.000,00	Fino a	25.000,00	20,00
Oltre	25.000,00	Fino a	26.000,00	30,00
Oltre	26.000,00	Fino a	27.700,00	40,00
Oltre	27.700,00	Fino a	28.000,00	25,00

Nota:

L'importo dell'ulteriore detrazione deve essere aggiunto all'importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.

Segue Tabella N

5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI					
(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all'ex coniuge e di assegno divorzile all'ex coniuge superstite)					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre	7.500,00	Fino a	15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
<p>La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.</p> <p>La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 470 * C$ Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 €.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C</p>					
<p>Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino</p>					

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2016

1 – ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 46.123,00	886,98	80	0,00153846	36.898,42	2.838,34
Oltre € 46.123,00 Fino a € 61.343,59 (fascia di € 15.220,59)	886,98 1.179,68 292,70	60	0,0011538	9.132,11	702,47
Oltre € 61.343,59 Fino a € 76.564,18 (fascia di € 15.220,59)	1.179,68 1.472,39 292,70	50	0,000961538	7.610,33	585,41
Oltre € 76.564,18	1.472,39	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 46.123,00	886,98	80	0,00153846	36.898,42	2.838,34
Oltre € 46.123,00 Fino a € 61.343,59 (fascia di € 15.220,59)	886,98 1.179,68 292,70	64	0,001230769	9.741,29	749,33
Oltre € 61.343,59 Fino a € 76.564,18 (fascia di € 15.220,59)	1.179,68 1.472,39 292,70	54	0,001038461	8.219,12	632,24
Oltre € 76.564,18 Fino a € 87.633,70 (fascia di € 11.069,52)	1.472,39 1.685,26 212,88	44	0,000846153	4.870,71	374,67
Oltre € 87.633,70	1.685,26	36	0,000692307		

Tabella R

**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2015	100.324,00
2016	100.324,00

Tabella S

**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2015	501,89	40	200,76	10.439,52
2016	501,89	40	200,76	10.439,52

Tabella T

**MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;**

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2015	10.439,52	182.874,00	46.123,00
2016	10.439,52	182.874,00	46.123,00

Tabella U**IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA****Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**

Anno	Importo mensile Assegno Sociale	Percentuale (1)	Importo soglia	Percentuale (2)	Importo soglia
2015	448,07	1,20	537,60	1,50	672,11
2016	448,07	1,20	537,60	1,50	672,11

- (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni. (legge 8 agosto 1995, n. 335)
- (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni. (legge 22 dicembre 2011, n. 214)